



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 01 aprile 2026

Circolare n. 8/2026

Oggetto: Smartworking – nuovo obbligo annuale di informativa in materia di salute e sicurezza.

Gentile Cliente,

si segnala che, con decorrenza 7 aprile 2026, trova applicazione una nuova previsione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile, comunemente noto come smartworking.

La disposizione introduce nell'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) un nuovo comma 7-bis, in base al quale, in caso di lavoro agile svolto in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest'ultimo deve adempiere agli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di esecuzione della prestazione mediante la consegna, almeno una volta all'anno, di un'informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Tale informativa deve indicare i rischi generali e i rischi specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile, con particolare attenzione ai profili legati all'utilizzo dei videoterminali.

La norma assume particolare rilievo in quanto colloca espressamente nel perimetro del D.Lgs. n. 81/2008 l'obbligo di consegna periodica dell'informativa relativa ai profili di sicurezza nel lavoro agile, con conseguente necessità, per le aziende interessate, di verificare l'esistenza dell'adempimento e la sua corretta gestione documentale.

La violazione dell'obbligo informativo di cui al nuovo art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. n. 81/2008 è punita, ai sensi dell'art. 55, comma 5, lett. c), con l'arresto da due a quattro mesi, oppure con un'ammenda da euro 1.200 a euro 5.200.

La previsione conferma la rilevanza dell'adempimento e suggerisce alle aziende che ricorrono al lavoro agile di procedere a una verifica tempestiva della documentazione in uso.

Si ricorda che il nostro Studio non si occupa degli adempimenti tecnici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, pertanto, non redige né valida il contenuto tecnico dell'informativa di cui trattasi.

Per ogni valutazione circa i contenuti specifici dell'informativa, l'individuazione dei rischi generali e specifici da riportare, la coerenza del documento con il DVR, con l'organizzazione aziendale e con le concrete modalità di svolgimento del lavoro agile, l'eventuale coinvolgimento del RSPP, del medico competente o di altri soggetti del sistema di prevenzione, sarà necessario fare riferimento al professionista o alla società incaricata della gestione della sicurezza sul lavoro presso l'azienda.

Qualora nella Sua azienda vi fossero rapporti di lavoro che fruiscono dello smartworking sarà, quindi, opportuno attivarsi al fine di verificare, con il supporto del proprio consulente per la sicurezza sul lavoro, la presenza e l'adeguatezza dell'informativa richiesta dalla nuova disposizione, così da giungere alla data del 7 aprile 2026 con un assetto documentale coerente con il nuovo obbligo normativo.

Per quanto di nostra competenza, restiamo a disposizione per ogni supporto connesso ai profili giuslavoristici e documentali del lavoro agile.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO

LORENZO E RICCARDO PERINETTO